REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Ordinanza del Presidente

(con Firma Digitale)

N. **del** **Proposta n.** 4866 **del** 28/02/2021

Oggetto:

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone.

Estensore	**Responsabile del Procedimento**	**Il Dirigente d'Area**
MADDALONI PAMELA	BARCA ALESSANDRA	A. BARCA
_____firma elettronica_____	_____firma elettronica_____	_____firma digitale_____

Il Direttore Regionale
M. ANNICCHIARICO
_____firma digitale_____

L' Assessore
D'AMATO ALESSIO
_____firma digitale_____

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, comma 1;

il decreto legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72, recante: "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2";

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il documento recante "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", predisposto dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. 7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la sentenza TAR Lazio n. 1862/2021 nella parte in cui accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. *ii*) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, laddove, in combinato disposto con l'allegato n. 24, esclude gli "estetisti" dai "servizi alla persona" erogabili in zona rossa;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione nn. 4 e 5/2021 relative ai Comuni di Torrice e Monte San Giovanni Campano (FR) e i provvedimenti di rilievo nazionale;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto l'"Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità "Stima della trasmissibilità relativa per la variante VOC 202012/01" del 12/02/2021;

CONSIDERATO che:

sebbene le misure finora adottate a livello nazionale e regionale abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste la trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19, registrati nella Provincia di Frosinone nel periodo 19-25 febbraio a cura del Dipartimento di prevenzione della ASL di Frosinone, è emersa una situazione di particolare criticità nel territorio:
n. 1166 nuove positività ai tamponi per ricerca SARS-CoV-2 per un tasso di incidenza settimanale pari a 244,4 x 100.000 abitanti (rispetto al rapporto della settimana precedente pari a 156/100.000); del totale dei positivi n. 2152 persone sono a domicilio, 16 ricoverate in terapia intensiva e n. 191 ricoverate, con una occupazione dei posti letto dedicati alla gestione COVID-19 del 74% e la presenza di cluster attivi in strutture socioassistenziali; alla data del 27 febbraio la situazione è in crescita: sono stati registrati 252 i casi su 1407 tamponi.
"*La distribuzione geografica del contagio è abbastanza omogenea con delle specificità territoriali, soprattutto nella zona del sorano che ha visto sensibili incrementi del tasso di incidenza (Sora, Isola del Liri): inoltre altri comuni, presentano un andamento degno della massima attenzione come Alatri, Veroli, Piedimonte San Germano*";

in collaborazione con il Dipartimento della ASL di Frosinone, il SERESMI ha evidenziato, nella nota del 27 febbraio 2021, la seguente situazione epidemiologica: "*la provincia di Frosinone presenta un indice Rt in aumento rispetto alla settimana precedente e con un valore superiore ad 1 in tutto il suo intervallo di confidenza. L'indice Rt si presenta inoltre superiore al valore regionale di 0.94 (CI: 0.91-0.97). [...] un aumento del 33.8% dei casi rispetto alla settimana precedente ed una incidenza in aumento del 32,8%. [...] in contrasto con il trend di incidenza nella Regione (in leggero decremento)";*
"*si nota un aumento delle incidenze nella maggior parte dei distretti con particolare attenzione al Distretto A - Alatri-Anagni e Distretto C- Sora*";
"*la provincia di Frosinone risulta avere un rischio complessivo moderato/alto (secondo il DM Salute 30 aprile 2020) ed una collocazione in uno scenario 2 (Rt compreso tra 1 ed 1,25, secondo il documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale"). Tale situazione, applicando sull'area il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2021, n. 15, collocherebbe l'area in cosiddetta "Zona arancione*".

RITENUTO, pertanto, opportuno, ferme le misure già dettate peri Comuni zona rossa, dare seguito alle proposte del SERESMI e dettare misure specifiche di restrizione per i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 14 giorni consecutivi durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica;

COMUNICATA l'adozione del presente provvedimento, per le vie brevi, al CTS e al Ministro della Salute;

SENTITO il Prefetto di Frosinone;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA:

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure già dettate per Torrice e Monte San Giovanni Campano (zona rossa) e ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dalle ore 1:00 del 1° marzo 2021 e per i 14 giorni successivi:

I. Sono individuati quale zona "arancione" i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si applicano le misure più restrittive di cui all'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte e adeguate in esito al decreto legge del 23 febbraio 2021, n.15 o integrate:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei Comuni di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa nazionale vigente ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso;

b) é vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata é consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

e) Lo svolgimento dell'attività a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie, le istituzioni formative anche professionali che erogano i percorsi triennali dell'obbligo, le attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, organizzate secondo modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2021 è assicurato a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza;

f) si applicano, ove disposte, le misure di maggior rigore riferite alle attività educative, scolastiche e didattiche adottate dalle autorità competenti, in accordo con l'ASL di Frosinone;
g) E' disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
h) È fortemente raccomandandato l'uso dei filtranti facciali (dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie) anche all'interno delle abitazioni private;
i) alla ASL territorialmente competente di assumere, in accordo con ciascun Comune, ogni opportuna ulteriore azione ritenuta necessaria, in caso di modifica della situazione epidemiologica;
j) il SERESMI procederà, in collaborazione con la ASL territorialmente competente, all'aggiornamento dell'andamento epidemiologico correlato alla diffusione del virus nei Comuni della Provincia di Frosinone nel corso dei 7 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per ogni eventuale diversa e ulteriore misura;
k) restano ferme le ulteriori misure previste dagli altri articoli del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3 dettate per i territori zona rossa di Torrice e Monte San Giovanni Campano;

II. all'Unità di crisi regionale, in raccordo con la Direzione salute e integrazione sociosanitaria, di valutare il quadro epidemiologico e disporre, alla scadenza dei termini fissati dalle Ordinanze n. 4 e 5 per i Comuni di Torrice (9 marzo 2021) e Monte San Giovanni Campano (12 marzo 2021), l'eventuale allineamento di misure e termini come previsti al punto I. per i Comuni della Provincia di Frosinone;

III. La violazione delle disposizioni richiamate è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Frosinone e agli altri Prefetti del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

Allegato 1 COMUNI della PROVINCIA di FROSINONE:

Acquafondata
Acuto
Alatri
Alvito
Amaseno
Anagni
Aquino
Arce
Arnara
Arpino
Atina
Ausonia
Belmonte Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvieri
Cassino
Castelliri
Castelnuovo Parano
Castro dei Volsci
Castrocielo
Ceccano
Ceprano
Cervaro
Colfelice
Colle San Magno
Collepardo
Coreno Ausonio
Esperia
Falvaterra
Ferentino
Filettino
Fiuggi
Fontana Liri
Fontechiari
Frosinone
Fumone
Gallinaro
Giuliano di Roma
Guarcino
Isola del Liri
Morolo
Paliano
Pastena
Patrica

Pescosolido
Picinisco
Pico
Piedimonte San Germano
Piglio
Pignataro Interamna
Pofi
Pontecorvo
Posta Fibreno
Ripi
Rocca d'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracinisco
San Donato Val di Comino
San Giorgio a Liri
San Giovanni Incarico
San Vittore del Lazio
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Sant'Elia Fiumerapido
Santopadre
Serrone
Settefrati
Sgurgola
Sora
Strangolagalli
Supino
Terelle
Torre Cajetani
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallerotonda
Veroli
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santa Lucia
Villa Santo Stefano
Viticuso

* Esclusi dall’elenco perché zona rossa:

Monte San Giovanni Campano *
Torrice*